

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
ASSOCIAZIONE "CAMPIGLIA"**



**Verbale di Assemblea Straordinaria del 25/11/2022**

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di novembre, alle ore 17, presso il Ristorante La Lampara, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Campiglia, convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

Modifica Statuto Sociale

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente dell'Associazione, Sig. Marco Cerliani.

Il Presidente constata preliminarmente che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione iscritta inviata regolarmente a tutti i soci.

Essendo presenti 30 soci su un totale di 47 iscritti regolarmente, di cui 15 personalmente e 15 per delega il Presidente dichiara che l'Assemblea Straordinaria deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto alla convocazione della presente Assemblea Straordinaria, chiamata a pronunciarsi sul punto all'ordine del giorno, in particolare, il Presidente specifica come sia assolutamente necessario procedere all'approvazione di un nuovo Statuto Sociale che possa, sia specificare le caratteristiche giuridiche qualificanti l'Associazione, sia recepire tutte le novità normative espresse e codificate dal Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117, il nuovo Codice del Terzo Settore, e ciò in particolar modo al fine di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Sezione Associazioni di Promozione Sociale) ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e ss. del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente dell'Assemblea dà poi lettura del nuovo Statuto dell'Associazione, che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione. Lo Statuto viene posto in votazione ed approvato all'unanimità, sia articolo per articolo, sia nella sua stesura generale.

Si ribadisce come l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ex art. 5, lett. E), F) ed I) del D. Lgs. 117/2017, così come espressamente indicate e specificate nell'art. 2 del nuovo Statuto Sociale.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e gratuite e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Lo statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate e salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 02.08.2017, n. 117. L'associazione, inoltre, potrà aderire ad altre associazioni di promozione sociale che, a livello provinciale e nazionale, perseguano gli stessi obiettivi.

L'Ente, quale associazione di promozione sociale ai sensi e per ogni effetto di legge, provvederà a registrare il presente atto ed il nuovo Statuto Sociale presso la competente Agenzia delle Entrate: in virtù di ciò, l'Assemblea Ordinaria dei Soci conferisce, all'unanimità dei voti, espresso mandato al Presidente dell'Associazione per l'effettuazione di tale adempimento.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 18 Il presente atto è formato da 2 pagine viene letto, approvato e sottoscritto.

La Spezia

(Il Segretario)

*Nick Brass*

(Il Presidente)

*X Giovanni Lorus*



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA  
REGISTRATO IL 20/01/2023  
N. 162 SERIE 3  
VERSATI € 200,00

IL DIRETTORE  
Per il Direttore Provinciale, Roberto Stasi  
Il Funzionario delegato alla firma

*Elisabetta Lombardi*

REGISTRATO EX ART. 62  
C.I.D.L. 18/2020

# STATUTO APS "ASSOCIAZIONE CAMPIGLIA"

## ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE CAMPIGLIA APS" che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'associazione ha sede legale nella località di Campiglia (comune di La Spezia). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione ha sede legale nella località di Campiglia (comune di La Spezia). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art. 5, lett. E) - F) e I) del D. Lgs. 117/2017:
  2. L'Associazione si propone nello specifico il mantenimento dell'identità del territorio di Tramonti di Campiglia mediante la salvaguardia del suo patrimonio naturale mantenendo o reintegrando il difficile equilibrio tra attività dell'uomo e natura. Essenziale risulta in tale ottica il recupero agricolo e la manutenzione delle rete sentieristica e in generale di quel paesaggio unico creato in secoli di duro lavoro.
  3. In particolare l'Associazione esercita le seguenti attività:
    - realizzare la manutenzione della rete sentieristica di interesse pubblico, nonché provvedere alla riapertura dei tracciati storici di Campiglia, mediate attività di pulizia, sfalcio e riparazione
    - effettuare la ricostruzione di muri a secco di sostegno dei sentieri di pubblico interesse
    - gestire e mantenere la monocoltura Campiglia - Perisco
    - introdurre nuove colture agricole con la finalità di recupero dei terrazzamenti abbandonati;
    - tutelare e valorizzare le attività agricole esistenti anche mediante attività di formazione professionale
    - volgere attività di salvaguardia e di sviluppo delle attività artigianali tipiche del territorio;
    - organizzare e gestire attività formative, culturali ed informative sulle tematiche ambientali e su argomenti qualificanti per il territorio;
    - pubblicazione di riviste, brochure e libri relativi agli aspetti legati alle tradizioni e all'ambiente del territorio;
    - organizzazione di visite guidate al fine di divulgare e promuovere le peculiarità ambientali, agricole e culturali della zona
    - gestione rapporto attività venatoria/protezione faunistica
    - migliorare i servizi essenziali necessari sia al borgo che alle aree agricole quali strada, parcheggi, connettività, acqua, raccolta rifiuti, trasporti, controllo e prevenzione incendi ecc.
    - con attenzione alla salvaguardia del rapporto uomo-ambiente
    - eseguire lavori, iniziative e processi di divulgazione per valorizzare la conoscenza e la fruizione del borgo e del territorio da parte di un turismo in linea con i valori di ecologia e sostenibilità
    - gestione strutture ricettive e di punti informativi inerenti la divulgazione delle peculiarità storico/ambientali del territorio
4. Per il raggiungimento dei propri scopi "Per Tramonti" potrà:
  - stipulare convenzioni con soggetti pubblici e/o privati nonché con associazioni che abbiano finalità analoghe
  - presentare richieste di finanziamento a Enti pubblici e/o privati per la realizzazione di progetti o interventi coerenti con le finalità del presente Statuto

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
  - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
  - reiterato mancato versamento della quota associativa;
  - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica); esclusione deliberata dall'Assemblea ordinaria di soci per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

#### ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### ART. 3 – Attività diverse

5. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.



2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

1. Sono organi dell'associazione:
  - Assemblea degli associati
  - Organo di amministrazione
  - Presidente
  - Vicepresidente
  - Il Segretario
  - Il Tesoriere
  - Organo di controllo, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
  - Organo di Revisione, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017

## ART. 8 - Organi sociali

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

## ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

## ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
  - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
  - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - recedere dall'appartenenza all'associazione
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
  - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - partecipare alle deliberazioni degli organi sociali;
  - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
  - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

## ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
6. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
10. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
14. La partecipazione all'assemblea può avvenire in presenza o per via telematica.

## ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri (consiglieri) deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ad un massimo di sette. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro il termine di trenta giorni.
5. Il Presidente ha firma libera per le operazioni di prelievo/versamento/pagamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente dell'associazione.
6. Il Vicepresidente, eletto dall'Organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## ART. 11 - Il Presidente ed il Vicepresidente

8. Il ruolo di membro negli organi di amministrazione è incompatibile, per il periodo di permanenza in carica, con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito erogazione di compensi da parte dell'APS.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. La partecipazione all'assemblea dell'Organo di amministrazione può avvenire in presenza o per via telematica.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
  - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
  - amministra l'associazione;
  - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - propone alla assemblea dei soci l'esclusione dell'associato;
  - determina l'ammontare della quota associativa;
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
6. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, più della metà dei consiglieri, si dovrà procedere immediatamente alla convocazione della Assemblea ordinaria dei Soci per eleggere integralmente il nuovo organismo sociale.
5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- La convocazione va inviata per iscritto, tramite lettera, fax, e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
6. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, più della metà dei consiglieri, si dovrà procedere immediatamente alla convocazione della Assemblea ordinaria dei Soci per eleggere integralmente il nuovo organismo sociale.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
  - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
  - amministra l'associazione;
  - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - propone alla assemblea dei soci l'esclusione dell'associato;
  - determina l'ammontare della quota associativa;
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il ruolo di membro negli organi di amministrazione è incompatibile, per il periodo di permanenza in carica, con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito erogazione di compensi da parte dell'APS.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. La partecipazione all'assemblea dell'Organo di amministrazione può avvenire in presenza o per via telematica.

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 14 - Organo di controllo

1. Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerte l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:
  2. provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
  - cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
  - deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
  - ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico; conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;
3. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.
4. Ha firma congiunta con il Presidente per le operazioni di prelievo/versamento/pagamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione. La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.

#### ART. 13 - Il Tesoriere

1. Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
2. Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
3. È responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.
4. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

#### ART. 12 - Il Segretario



#### ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### ART. 16 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

#### ART. 17 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### ART. 19 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### ART. 21 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

IL PRESIDENTE

*Conferenza*

IL SEGRETARIO

*Nicola Bucca*